

Centrale Unica di Committenza
della

COMUNITA' MONTANA
SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO

Corso V. Emanuele 125. C.A.P. 08033 ISILI (Ca)
Tel. 0782/802231 Fax 0782/802935

mail cuc.comuntà.montana.sarcidano@gmail.com

<p style="text-align: center;">CAPITOLATO PER LA GESTIONE, PER MESI 12, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DEGLI ANZIANI IN DIFFICOLTA. ANNO 2017 CIG</p>
--

Articolo 1

Oggetto dell'appalto

1- Il presente Capitolato detta la disciplina per l'affidamento della gestione del SERVIZIO di ASSISTENZA DOMICILIARE in favore degli anziani in difficoltà residenti nel comune di Escolca.

Il servizio rientra nella categoria 25, CPC 93- CPV 85312400-3 (servizi sanitari e sociali) dell'allegato IX del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 2.

Durata dell'appalto

Da gennaio 2017 al 31 dicembre 2017. La stazione appaltante si riserva la possibilità di proporre alla ditta che risulterà affidataria del servizio, il rinnovo dell'affidamento per un ulteriore anno, ai sensi **dell'art. 63, comma 5 del D. Lgs. N. 50/2016.**

L'eventuale rinnovo avverrà secondo le modalità e le condizioni del contratto precedente.

Il rinnovo del contratto è subordinato alla concorde manifestazione di volontà di entrambe le parti contraenti.

La risposta, in merito alla richiesta di rinnovo da parte della stazione appaltante, dovrà essere resa dal legale rappresentante del soggetto aggiudicatario entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 3

Finalità del Servizio

1. Il servizio, istituito in conformità alle disposizioni della Legge Regionale n. 23 del 23.12.2005, è costituito dal complesso degli interventi di natura socio-assistenziale prestati al domicilio di anziani non autosufficienti.

2. Il Servizio è finalizzato al soddisfacimento dei bisogni essenziali della persona e risponde allo scopo di:

- - contrastare l'emarginazione delle persone anziane non più autosufficienti e la loro istituzionalizzazione;
- - promuovere la responsabilità della famiglia verso l'anziano in difficoltà, senza peraltro sostituirsi ad essa nell'espletamento del suo ruolo precipuo;

Articolo 4

Prestazioni previste

Le prestazioni da erogare, in relazione ai bisogni rilevati a carico dei beneficiari del servizio, comprendono quelle:

1. di sostegno all'autonomia della persona:

- aiuto nella corretta deambulazione sia all'interno che all'esterno dell'ambiente domestico, al fine di facilitare la conservazione della mobilità legata alla quotidianità e limitare così i danni derivanti da scarsa mobilità;
- accompagnamento nel disbrigo pratiche o per l'acquisto dei beni di prima necessità;

2. di tipo sociale e relazionale:

- cura delle relazioni sia con la famiglia dell'anziano che con la comunità in generale per evitarne l'isolamento progressivo e favorire la conservazione della trama relazionale sin lì tessuta;
3. di tipo assistenziale e di cura della persona:
- aiuto nella cura igienica della persona;
 - bagno assistito in favore degli anziani allettati.
 - aiuto nella preparazione e somministrazione dei pasti;
 - aiuto nella vestizione;
 - sostegno per la mobilità assistita (sostegno per l'utilizzo ausili quali girello ecc.);
4. di cura degli ambienti di vita della persona:
- aiuto nel governo della casa;
 - cambio della biancheria e predisposizione del suo lavaggio;
5. di aiuto della persona in situazioni di emergenza:
- interventi straordinari di aiuto all'anziano nell'ipotesi di una sua ospedalizzazione e della contestuale mancanza di familiari tenuti alla sua assistenza. La mancanza di familiari deve però essere un dato reale.

Orari

Gli orari di espletamento delle attività saranno in relazione alle esigenze dei beneficiari del servizio e dovranno essere concordati col Servizio Sociale comunale. Il Servizio sarà svolto presso il domicilio del beneficiario nella fascia oraria tra le ore 8.00 e le ore 19.00, dal lunedì al sabato.

Articolo 5

Modalità di ammissione al Servizio.

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare sarà disposta dall'Ufficio di Servizio Sociale sulla base della sua valutazione sulla condizione complessiva dell'anziano. Tale valutazione si fonda sull'analisi del bisogno sotto l'aspetto del disagio sociale nonché sul grado di autonomia residuale del richiedente il servizio. Sulla base degli elementi emersi, l'Assistente Sociale fornirà le indicazioni relative alle prestazioni ed agli interventi da attivare.

La richiesta di ammissione potrà essere presentata dalla persona interessata o da un suo familiare. In particolari casi l'inserimento nel servizio potrà essere predisposto d'ufficio.

L'istanza dovrà essere redatta su apposito modulo predisposto dall'Ufficio e disponibile presso lo stesso e dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- ⇒ dichiarazione attestante lo stato di famiglia e la residenza;
- ⇒ dichiarazione attestante le risorse economiche del nucleo familiare dell'anziano;
- ⇒ documentazione attestante lo stato di salute dell'anziano.

Articolo 6

Motivi di non ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare.

Non sono ammessi al Servizio di Assistenza Domiciliare:

- ⇒ coloro che abbiano familiari in grado di provvedere alla loro assistenza;
- ⇒ coloro che, per le risorse economiche possedute, possono acquistare i servizi di cui necessitano nell'ambito dei servizi privati.

Articolo 7

Sospensione e cessazione del Servizio di Assistenza Domiciliare.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare sarà sospeso temporaneamente in caso di:

- ⇒ ricovero ospedaliero dell'utente;
- ⇒ affidamento a parenti che siano in grado di provvedere alle esigenze primarie dell'anziano;
- ⇒ ingiustificato e reiterato mancato pagamento delle quote di contribuzione al costo del servizio.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare potrà essere interrotto in caso di:

- ⇒ venir meno delle condizioni che determinarono l'attivazione dell'assistenza;
- ⇒ richiesta scritta da parte dell'utente in tal senso;
- ⇒ ricovero definitivo dell'utente in istituto.

Articolo 8

Modifiche all'erogazione del servizio.

Le prestazioni offerte con il Servizio di Assistenza Domiciliare potranno essere modificate in relazione al variare delle necessità dell'anziano, nonché in funzione delle domande complessive da soddisfare rispetto alle risorse a disposizione dell'Ente.

Articolo 9

Personale

Il servizio dovrà essere svolto, da:

- n. 1 assistente domiciliare generico, con almeno due anni di esperienza nella gestione dei servizi di assistenza domiciliare in favore degli anziani, conseguita negli ultimi tre anni.

L'operatore economico che risultasse aggiudicatario dell'appalto in oggetto deve garantire – giusta art. 37 del CCNL delle Cooperative Sociali – l'assunzione del personale occupato attualmente nel Servizio domiciliare.

Articolo 10

Canone d'appalto e monte ore

Il valore complessivo del presente appalto è stabilito in **€ 14.285,71** al netto di IVA 5% per **n. 896** ore di servizio.

Articolo 11

Oneri a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri relativi a:

- tutte le spese inerenti il personale;
- l'assicurazione a favore degli utenti per danni da responsabilità civile. La documentazione dovrà prodursi in copia conforme;
- apposita polizza assicurativa per coprire i rischi per danni comunque subiti dall'operatore in dipendenza dell'esecuzione del servizio;
- il costo discendente dalla realizzazione dell'offerta aggiuntiva migliorativa del servizio.

Articolo 12

Oneri a carico dell'Amministrazione

Sono a carico dell'Amministrazione:

1. La verifica che il presente capitolato sia puntualmente rispettato in ogni sua parte;
2. La liquidazione dei corrispettivi mensili sul servizio svolto, presentati dalla ditta aggiudicataria.

Articolo 13

Rispetto delle norme contrattuali

Il personale utilizzato avrà un rapporto di lavoro esclusivamente con il soggetto aggiudicatario e pertanto nessun rapporto intercorrerà con l'Amministrazione Comunale, restando quindi ad esclusivo carico del soggetto aggiudicatario tutti gli oneri contrattuali, previdenziali e assicurativi relativi alla gestione del personale.

L'aggiudicatario dovrà assicurare al personale impiegato la piena applicazione del C.C.N.L. vigente per i lavoratori delle cooperative del settore socio assistenziale- educativo, impegnandosi a rispettarne tutte le norme, gli obblighi assicurativi e quelli contrattuali.

Articolo 14

Garanzia

L'aggiudicatario della gara dovrà costituire, all'atto della stipulazione del contratto, cauzione definitiva pari al 10% dell'importo netto contrattuale, mediante polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria, rilasciata da istituti a ciò autorizzati, a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei

danni e del rimborso delle spese che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante l'appalto per inadempimenti o cattiva esecuzione del servizio da parte dell'appaltatore.

La fideiussione dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la mancata produzione di effetti nei confronti dell'Ente per omesso pagamento dei premi da parte del debitore principale;
- lo svincolo della fideiussione previo assenso scritto dell'Ente;
- la clausola di pagamento a semplice richiesta dell'Ente, entro 15 giorni dalla richiesta;

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria (2% dell'importo netto a base d'asta) da parte dell'Amministrazione, a titolo di risarcimento del danno. In tal caso l'Amministrazione procederà all'affidamento dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Si precisa che sia la cauzione provvisoria che quella definitiva dovranno essere corredate da dichiarazione sostitutiva di atto notorio che comprovi l'identità del sottoscrittore ed il suo potere di impegnare, con la sottoscrizione, il soggetto che è stato presentato come garante dalla ditta partecipante. Tale dichiarazione deve essere accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante.

Articolo 15

Verifiche e controlli

Il Comune e l'aggiudicatario del Servizio fisseranno gli incontri periodici che riterranno opportuni al fine della verifica e valutazione del Servizio.

Articolo 16

Inadempienze contrattuali e cause di risoluzione del contratto

L'Amministrazione comunale ha la facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dalla legislazione vigente e nello specifico, come espressamente previsto dall'art. 1456 del Codice Civile, qualora si verificano le seguenti ipotesi:

1. sia intervenuto a carico della ditta stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra condizione equivalente;
2. ripetute e gravi inosservanze di norme legislative e regolamentari in materia di sicurezza e prevenzione infortuni;
3. gravi violazione delle clausole contrattuali che compromettano la regolarità del servizio;
4. cessione ad altri in tutto o in parte, sia direttamente che per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti il servizio appaltato;
5. negligenza grave o reiterata nell'adempimento del servizio;
6. ritardo ingiustificato nell'esecuzione degli interventi e/o delle prestazioni, tali da pregiudicare in maniera sostanziale il raggiungimento degli obiettivi che l'ente appaltante vuole ottenere con il presente appalto.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto e con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sulla ditta aggiudicataria per i danni subiti in conseguenza.

Nel caso di rescissione del contratto, rimane stabilito che nessun compenso, indennità o altro spetterà alla ditta aggiudicataria del servizio, la quale avrà diritto alla sola liquidazione relativa al servizio effettivamente realizzato e accertato dalla stazione appaltante.

Articolo 17

Divieto di cessione e subappalto

E' fatto divieto all'aggiudicataria di cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio oggetto del presente capitolato speciale, pena la risoluzione immediata del contratto e la perdita della cauzione. E' fatto salvo il diritto da parte del Comune al risarcimento di ulteriori danni.

Articolo 18

Responsabilità

L'Aggiudicatario dovrà provvedere obbligatoriamente a stipulare con una Società di assicurazioni una polizza per coprire ogni rischio derivante dalla gestione del servizio. Tale polizza dovrà esonerare il Comune di Escolca da

ogni responsabilità per morte, infortuni temporanei e/o permanenti e danni che dalla gestione del servizio dovessero derivare agli utenti o all'operatore per l'intera durata dell'appalto.

Articolo 19

Spese contrattuali

Tutte le spese di contratto, di registrazione ed ogni altra spesa accessoria, sono a carico dell'impresa aggiudicataria. Il contratto verrà stipulato secondo le normative in vigore.

Articolo 20

Riservatezza

L'Appaltatore si impegna ad osservare la piena riservatezza su nominativi, documenti, conoscenze o altri elementi eventualmente forniti dalla Pubblica Amministrazione o di cui è venuto a conoscenza in relazione al servizio svolto.

Articolo 21

Trattamento dei dati personali

Rispetto del D. lgs 196/2003

La ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza di tutto quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". In particolare:

- 1- I dati inerenti i soggetti fruitori del servizio oggetto del presente contratto sono individuati come "dati personali e sensibili", ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30.06.2003.
- 2- I dati personali relativi ai soggetti che usufruiscono del servizio sono comunicati all'aggiudicataria dal Servizio Sociale Comunale.
- 3- E' fatto divieto all'impresa aggiudicataria e al personale dalla stessa impiegato nel servizio, di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa.

Articolo 22

Rischi da interferenze

In merito alla presenza dei rischi da interferenze, come da art. 26 del D. Lgs 81/2008, nell'ambito del presente appalto non è stato predisposto il DUVRI (Documento Unico di valutazione dei Rischi da Interferenze) in quanto il servizio si svolge in luoghi che non sono nella disponibilità giuridica del Comune, in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e del D.Lgs. 9.04.2008 n. 81.

Articolo 23

Fatturazione e pagamenti

- 1- Il pagamento delle prestazioni, dedotte le eventuali penalità cui dovesse incorrere la ditta aggiudicataria, avverrà con periodicità mensile, sulla base di regolari fatture elettroniche e con rata posticipata.
- 2- Ogni fattura dovrà essere corredata da apposita modulistica indicante utenti, data e orari degli interventi effettuati, firmata dall'operatore della ditta aggiudicataria e controfirmata dall'assistito.
- 4- La Cooperativa aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13/08/2010 n.136 e successive modifiche e integrazioni;

Articolo 24

Stipulazione del Contratto

Il contratto è impegnativo per l'aggiudicatario dalla data di avvio del servizio, sotto riserva di legge e nelle more della sua stipula formale, sussistendo la necessità di non interrompere la continuità delle prestazioni del servizio. La stipula del contratto avverrà entro i termini fissati dall'Amministrazione Comunale. Se la Ditta aggiudicataria non fornirà la documentazione richiesta a convalida delle dichiarazioni prodotte in sede di gara entro i termini stabiliti o non si presenta alla stipula del contratto e non concorrono giustificati motivi, tali da essere valutati dalla stessa Amministrazione Comunale validi per una stipula tardiva, questa si riserva la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e potrà in questo caso aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto: a) il presente Capitolato speciale d'appalto; il Bando/Disciplinare di gara; b) la modulistica; c) l'offerta presentata dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara. Il Responsabile del Servizio Sociale dell'Ente appaltante sottoscriverà il contratto con la ditta aggiudicataria. Tutte

le spese relative, connesse e conseguenti alla stipula del contratto, nessuna esclusa, sono a carico della Ditta aggiudicataria.

La Ditta aggiudicataria assume a suo carico ogni e qualsiasi imposta e tassa eventuale relativa al Servizio in affidamento, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 25

Inadempienze contrattuali e cause di risoluzione del contratto

L'Amministrazione comunale ha la facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dalla legislazione vigente e nello specifico, come espressamente previsto dall'art. 1456 del Codice Civile, qualora si verificano le seguenti ipotesi:

1. sia intervenuto a carico della ditta stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra condizione equivalente;
 2. ripetute e gravi inosservanze di norme legislative e regolamentari in materia contratti di lavori di categoria; di sicurezza e prevenzione infortuni;
 3. gravi violazione delle clausole contrattuali che compromettano la regolarità del servizio;
 4. cessione ad altri in tutto o in parte, sia direttamente che per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti il servizio appaltato;
 5. negligenza nell'adempimento del servizio;
 6. per abbandono dell'appalto, nel quale caso l'Ente potrà rivalersi dei danni subiti mediante la trattenuta della cauzione versata;
- ogni altra inadempienza o fatto che rendesse impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del c.c.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto e con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sulla ditta aggiudicataria per i danni subiti in conseguenza.

Nel caso di rescissione del contratto, rimane stabilito che nessun compenso, indennità o altro spetterà alla ditta aggiudicataria del servizio, la quale avrà diritto alla sola liquidazione relativa al servizio effettivamente realizzato e accertato dalla stazione appaltante.

Articolo 26

Rischi da interferenze

In merito alla presenza dei rischi da interferenze, come da art. 26 del D. Lgs 81/2008, nell'ambito del presente appalto non è stato predisposto il DUVRI (Documento Unico di valutazione dei Rischi da Interferenze) in quanto il servizio si svolge in luoghi che non sono nella disponibilità giuridica del Comune, in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e del D.Lgs. 9.04.2008 n. 81.

Articolo 28

Controlli

L'Ente si riserva la facoltà di operare opportuni controlli per verificare la qualità e la funzionalità del servizio ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

Articolo 29

Rispetto delle norme in materia di sicurezza

La Ditta aggiudicataria s'impegna ad osservare le disposizioni del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche e integrazioni. La ditta dovrà ottemperare a quanto disposto dalle norme in materia di prevenzione degli infortuni, adottando le misure necessarie a garantire la massima sicurezza in relazione al Servizio svolto dagli operatori allo stesso destinati e a terzi. La Ditta dovrà comunicare il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 4 del decreto citato.

Eventuali sanzioni per inadempienze in materia sono da intendersi ad esclusivo carico della Ditta aggiudicataria.

Articolo 30

Diritto di recesso

E' fatto salvo il diritto di recesso autonomo del committente nei casi di soppressione totale del Servizio. Il recesso del contratto avrà effetto dal giorno in cui la relativa dichiarazione sarà stata comunicata - con adeguato preavviso - alla ditta. Nel caso di recesso il corrispettivo mensile sarà riconosciuto in base alle prestazioni effettivamente rese. Resta esclusa la facoltà dell'impresa di disdire il contratto prima della sua scadenza, se non nei casi previsti dal Codice Civile (artt. 1453, 1463,1467).

L'Ente ha diritto alla risoluzione del contratto:

- per gravi difformità, inadeguatezze e irregolarità nell'effettuazione del servizio, contestate per iscritto dall'Ente e a cui la ditta non abbia fornito adeguate giustificazioni entro i termini di cui sopra;
- per abbandono dell'appalto, nel qual caso l'Ente potrà rivalersi dei danni subiti mediante la trattenuta della cauzione versata;
- per ogni altra inadempienza o fatto che rendesse impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

In caso di scioglimento del contratto la ditta aggiudicataria è tenuta a proseguire l'incarico fino all'assegnazione del medesimo a nuova ditta.

Articolo 31

Domicilio fiscale della ditta aggiudicataria

La ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare, prima dell'inizio dell'appalto, il suo domicilio fiscale ed è altresì tenuta a comunicare all'Ente ogni variazione che dovesse intervenire durante la vigenza del contratto.

Articolo 32

Rinvio

La partecipazione alla procedura di gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole contenute nel bando e nel capitolato d'appalto.

IL Bando/Disciplina di gara, Capitolato speciale e Modulistica sono tra loro in rapporto d'integrazione reciproca.

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato sono applicabili le disposizioni contenute nelle disposizioni del codice civile, che qui s'intendono implicitamente riportate ed approvate per intero, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto compatibili.

Articolo 33

Domicilio legale

Il domicilio legale e dell'Ente e della Ditta è quello delle rispettive sedi legali. Ogni variazione che dovesse intervenire in merito deve essere comunicata per iscritto alla parte interessata.

Articolo 34

Deposito cauzionale

La ditta aggiudicataria dovrà costituire, all'atto della stipulazione del contratto, cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo risultante a seguito dell'aggiudicazione della gara, mediante polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria, rilasciata da istituti a ciò autorizzati, a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei danni e del rimborso delle somme che l'Ente dovesse eventualmente sostenere durante l'appalto per fatto dell'appaltatore.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto.

La fideiussione dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la mancata produzione di effetti nei confronti dell'Ente a causa dell'omesso pagamento dei premi da parte del debitore principale;
- lo svincolo della fideiussione previo assenso scritto dell'Ente;
- la clausola di pagamento a semplice richiesta dell'Ente entro 15 giorni dalla richiesta;

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento. In tal caso l'Ente procede all'affidamento dell'appalto in favore del concorrente che segue in graduatoria.

Articolo 35

Svincolo della cauzione

L'Ente è tenuto allo svincolo della cauzione della ditta aggiudicataria immediatamente dopo la liquidazione dell'ultima fattura relativa al Servizio di cui al presente capitolato.

Articolo 36

Responsabile unico del procedimento Dr. Giuseppe LODDO, responsabile del Servizio amministrativo del comune di Escolca.

Articolo 37

Controversie

La competenza a dirimere eventuali controversie tra l'Amministrazione e l'Appaltatore è il foro di Cagliari.

Articolo 38

Disposizione finale

Per quanto non previsto dal presente capitolato si applicheranno le norme previste dal Codice Civile e dalle altre norme vigenti in materia in quanto compatibili.